



Università degli Studi del Sannio
 Unità Organizzativa "Stipendi e altri Compensi"

**NOTA ESPLICATIVA PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DI DOMANDA ASSEGNO
 PER IL NUCLEO FAMILIARE**

Il nucleo familiare è composto dai seguenti soggetti:

- il soggetto che richiede l'assegno;
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli e i soggetti ad essi equiparati, ai sensi dell'art.38 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n.818 (*legittimi o illegittimi; adottati o affiliati; naturali regolarmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati; nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge; affidati dai competenti organi a norma di legge*) **non coniugati**, di età inferiore ai 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un lavoro proficuo;
- **figli o equiparati di età compresa tra i 18 anni e i 21 anni, purché studenti o apprendisti, solo se nel nucleo sono presenti almeno quattro figli di età inferiore a 26 anni;**
- i fratelli, le sorelle ed i nipoti non coniugati di età inferiore ai 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un lavoro proficuo, sempreché siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti (indiretta o di reversibilità);
- i nipoti diretti di età inferiore a 18 anni economicamente non autosufficienti che vivono a carico del parente ascendente che richiede l'assegno (in genere il/la nonno/a), anche se non gli sono stati formalmente affidati, i cui genitori si trovano nell'impossibilità a provvedere al loro mantenimento non svolgendo alcun tipo di attività lavorativa e non beneficiando di alcun tipo di reddito (la situazione di effettivo mantenimento del nipote deve essere adeguatamente documentata al fine di consentire le necessarie verifiche).

I redditi da computare nel prospetto relativo ai redditi del nucleo familiare sono:

- il reddito del soggetto che richiede l'assegno;
- il reddito del coniuge, se non risulta effettivamente e legalmente separato;
- i redditi dei figli e dei soggetti ad essi equiparati minori di età, anche se non conviventi;
- i redditi di coloro per i quali il richiedente abbia diritto agli assegni familiari.

I redditi interessati, compresi quelli non rilevabili dalle dichiarazioni dei redditi (Certificazione Unica, Modello 730, Modello UNICO), sono i seguenti:

- reddito complessivo assoggettabile all'Imposta sui Redditi delle Persone Fisiche (IRPEF) compresi i redditi a tassazione separata (ad esempio: arretrati anni precedenti, indennità sostitutiva di preavviso, integrativo al trattamento di fine rapporto, liberalità, eccetera), fermo restando che il reddito dell'abitazione principale deve essere considerato al lordo della deduzione prevista dalla legislazione tributaria; a tal proposito, si segnala che, a decorrere dall'anno 2012, con l'istituzione dell'Imposta Municipale Unica (IMU), i redditi dominicali dei terreni non affittati e quelli dei fabbricati non locati non sono più ricompresi tra i redditi soggetti ad "IRPEF", ma, mantenendo la loro natura reddituale, vanno comunque considerati nel reddito familiare complessivo, desumendo il relativo importo dai righi 147 e 148 del Modello 730-3 e/o dal Rigo RN50, colonne 1 e 2, del Modello UNICO;

- i redditi di qualsiasi natura, se superiori ad € 1.032,91 (limite annuo riferito all'intero nucleo familiare e non ai singoli componenti, da calcolare al lordo delle ritenute fiscali), quelli esenti da imposta e quelli soggetti alla ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva, quali a titolo esplicativo:

- a) pensioni, indennità ed assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi, sordomuti ed invalidi civili;
- b) pensioni sociali;

- c) pensioni derivanti da lavoro autonomo (pensioni dei commercianti, artigiani e coltivatori diretti);
 - d) assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria;
 - e) interessi derivanti da Buoni Ordinari del Tesoro (BOT), da Certificati di Credito del Tesoro (CCT) e da altri titoli emessi dallo Stato;
 - f) interessi dei depositi e dei conti correnti bancari e postali;
 - g) premi e vincite del lotto e dei concorsi a pronostici;
- redditi prodotti all'estero che, se prodotti in Italia, sarebbero di per sé assoggettabili al regime italiano dell'IRPEF, nonché i redditi da lavoro, conseguiti da lavoratori presso enti internazionali residenti nel territorio italiano, non soggetti alla normativa tributaria italiana, nonché le pensioni accordate da organismi esteri o enti internazionali.

Non vanno invece computati nel reddito familiare i seguenti compensi:

- arretrati di Cassa Integrazione Guadagni (CIG) riferiti ad anni precedenti a quello dell'erogazione;
- trattamenti di fine rapporto, comunque denominati e relative anticipazioni;
- le rendite vitalizie erogate dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro;
- pensioni di guerra e le indennità di accompagnamento, nonché le analoghe indennità di accompagnamento aventi la stessa natura;
- indennità di trasferta esenti da "IRPEF";
- indennità di comunicazione per sordi prelinguali ed indennità per ciechi parziali;
- indennità di frequenza corrisposta ai minori mutilati ed agli invalidi civili;
- indennizzo da parte dello Stato, previsto dalla Legge 25 febbraio 1992, n. 210, a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati;
- gli assegni di mantenimento percepiti dal coniuge legalmente separato a carico del/della richiedente e destinati al mantenimento dei figli.

Tutti i redditi vanno considerati al lordo degli oneri deducibili.

Il diritto alla percezione dell'assegno per il nucleo familiare è riconosciuto solo se la somma dei redditi derivanti da lavoro dipendente è pari almeno al 70% dell'intero reddito familiare.



fs

[Handwritten mark]